



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 10 aprile 2020

COVID L'ingiustizia dei termini di accertamento

Art. 67 comma 4 DL 18/2020 e circolare 8/2020 dell'AE.

Dopo il dito la mano. Alla generica proroga disposta dall'art. **67** del cosiddetto Cura Italia, l'AE aggiunge una propria interpretazione che in alcuni aspetti assume aspetti comici. L'AE estende, secondo la sua circolare, **tutti i termini di decadenza** nel 2020 al **31.12.2022**. In parole povere per una **proroga di 85 giorni** data su alcuni adempimenti ai contribuenti si ripaga con un tempo di liberazione degli accertamenti **pari a due anni**. Ne consegue che gli accertamenti **sull'anno 2015** saranno prorogati fino al 2022.

Tale visione evidentemente distorce in maniera significativa il contenuto della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

Facciamo l'esempio più netto. Accertamento relativo **all'anno 2014 per abuso del diritto**, la scadenza originaria sarebbe stata il 31 dicembre 2019 ma, visto l'art. 10-bis, comma 7 della 212/2000, "*Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.*"

Il contribuente invia i chiarimenti il 14 febbraio, pertanto il termine per la scadenza dell'accertamento sarebbe declinato il 14 aprile.

L'AE sostiene che dovendosi ritenere sospeso il termine di notifica tra l'8 marzo e il 31 maggio il tutto andrà a finire al 31 dicembre 2022. Ampia parte della dottrina non è d'accordo con questa tesi perché snatura le previsioni di garanzia previste dalla Legge 212/2000.